



Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse e Operazioni con Soggetti Collegati

Tipo Documento	Politica di Gruppo
Codifica	GBCI-POL-S16-01-R02
Approvato da	Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca

Direttiva di riferimento:	ICR-OUT-000007-2021-DIR-I&C
---------------------------	-----------------------------

Indice

1	Modalità di gestione del documento	3
1.1	Cronologia delle revisioni	3
1.2	Ambito di applicabilità	5
1.3	Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca	6
SEZIONE I – Parte generale		7
1	Oggetto	7
2	Approvazione ed aggiornamento	7
3	Principali definizioni	8
4	Principali riferimenti normativi	14
4.1	Principali riferimenti normativi esterni	14
4.2	Principali riferimenti normativi interni	15
5	Ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali	15
5.1	Ruoli e responsabilità degli organi e funzioni aziendali della Capogruppo	15
5.2	Ruoli e responsabilità degli organi e funzioni aziendali delle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea	17
6	Disposizioni di carattere generale	19
SEZIONE II – Operazioni con Soggetti Collegati		21
7	Perimetro Unico	21
7.1	Identificazione e censimento dei componenti del Perimetro Unico	21
7.2	Aggiornamento del Perimetro Unico	21
8	Operazioni con Soggetti Collegati	22
8.1	Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati	22
8.2	Classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati	23
9	Esclusioni	24
10	Esenzioni e deroghe	24
10.1	Casi di esenzione totale	24
10.2	Casi di esenzione parziale:	25
11	Limiti alle attività di rischio	27
12	Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati	29
12.1	Principi generali	29
12.2	Procedure per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo	31
12.2.1	Procedure per le operazioni realizzate dalla Capogruppo	31
12.2.2	Procedure per le operazioni realizzate dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea	31
12.3	Procedure per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza realizzate dalla Capogruppo e dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea	32
13	Processi di controllo	33
13.1	Monitoraggio dei limiti di rischio	33
14	Flussi informativi	33
14.1	Flussi informativi interni alle società del Gruppo	33
14.2	Flussi informativi verso la Capogruppo	36
15	Perimetro Segnaletico e Perimetro IAS	36
16	Segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati	37
SEZIONE III – CASI PARTICOLARI DI CONFLITTO DI INTERESSE		38
17	Obbligazioni degli Esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 del TUB	38
17.1	Ambito soggettivo di applicazione	38
17.2	Ambito oggettivo di applicazione	38
17.3	Procedura di approvazione	39
18	Interessi degli amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi	39
SEZIONE IV – CONFLITTI DI INTERESSE IN MATERIA DI ACCORDO DI GARANZIA E SISTEMI DI INTERVENTO CON LE BANCHE AFFILIATE		42
19	Decisioni in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate	42

1 Modalità di gestione del documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di interesse e Operazioni con Soggetti Collegati
Identificazione del documento:	GBCI-POL-S16-01-R01
Tipologia documento:	Politica di Gruppo
Classificazione:	Pubblico
Owner di riferimento:	Area Attività Creditizie e Partecipate U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance
Redattore:	Area Attività Creditizie e Partecipate U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance
Validatore:	Area Attività Creditizie e Partecipate
Verificatore:	Area Chief Compliance Officer – U.O. Normativa Bancaria Area Chief Risk Officer
Approvatore:	Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca
Direttiva di riferimento:	

1.1 Cronologia delle revisioni

Numero Versione	Data approvazione	Principali interventi di aggiornamento
1.0	CdA 04/04/2019	Prima versione del documento per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
2.0	CdA 18/12/2020	• Modifica della definizione di “attività di rischio” • Introduzione dei “fondi propri” come parametro di riferimento • Modifica del requisito di indipendenza per gli amministratori • Esclusione delle partecipazioni in assicurazioni dall'applicazione dei limiti • Distinzione tra Esponente aziendale ed Esponente bancario • Introduzione dell'indice di rilevanza individuale e consolidato dell'attivo

		• Introduzione della soglia minima per operazioni di minore rilevanza di importo significativo • Introduzione del vaglio del responsabile AML per operazioni a profilo di rischio alto • Introduzione di ulteriori Flussi informativi • Esplicitazione del ruolo dell'Area CRO nella definizione dei piani di rientro • Esplicitazione della necessità del parere preventivo del Comitato CIBA per le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo e di Maggiore Rilevanza, anche istruite dalle controllate, che ricadono nell'applicazione dell'art. 136 del TUB
--	--	---

1.2 Ambito di applicabilità

Le disposizioni contenute nella Politica si applicano alla Capogruppo e alle Società del Gruppo con le modalità e le specificità riportate nel documento.

In particolare, si rilevano i seguenti ambiti di applicazione:

- la Capogruppo e tutte le Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea adottano e rispettano le disposizioni di cui alla Sezione II – Operazioni con Soggetti Collegati;
- le Banche del Gruppo adottano e rispettano le disposizioni di cui al par. 17 “Obbligazioni degli Esponenti aziendali ai sensi dell’art. 136 del TUB” della Politica;
- le società del Gruppo adottano e rispettano le disposizioni di cui al par. 18 “Interessi degli amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi”;
- la Capogruppo e le Banche Affiliate adottano e rispettano le disposizioni di cui alla Sezione IV della Politica – “Decisioni in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate”.

1.3 Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca

Emanato con:	OD 9/2021
Norme abrogate:	Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse (emanata con OD 34/2019)

SEZIONE I – PARTE GENERALE

1 Oggetto

Il presente documento (di seguito anche la “Politica”) disciplina i principi e le regole diretti a individuare, valutare, gestire, mitigare o prevenire le situazioni che coinvolgono gli interessi di taluni soggetti vicini ai centri decisionali della Capogruppo e delle Società del Gruppo, affinché la loro eventuale presenza non pregiudichi l'imparzialità e l'oggettività della generale operatività del Gruppo, con possibili distorsioni del processo di allocazione delle risorse, esposizione del Gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per clienti e azionisti.

In un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'impianto procedurale posto a presidio delle possibili situazioni di conflitto di interessi, la Politica disciplina l'approccio del Gruppo per le seguenti materie:

- Operazioni con Soggetti Collegati, ai sensi della Parte III, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 2013;
- Obbligazioni degli Esponenti aziendali, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche “TUB”) e delle relative disposizioni di attuazione;
- Interessi degli amministratori, per conto propri o di terzi, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi;
- Rapporti con le Banche Affiliate in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate.

2 Approvazione ed aggiornamento

La Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo previo parere del Comitato OSC e del Collegio Sindacale della Capogruppo ed è recepita per approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo.

I pareri del Comitato OSC e del Collegio Sindacale della Capogruppo sulla complessiva idoneità della Politica a conseguire gli obiettivi previsti dalla disciplina di Vigilanza devono essere analitici e motivati e sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Politica è sottoposta a revisione con cadenza almeno triennale. Ogni modifica alla stessa segue il medesimo iter approvativo.

Nel rispetto dei principi contenuti nella presente Politica, le società del Gruppo Iccrea individuano nelle norme di processo interne le modalità operative funzionali all'applicazione della disciplina.

3 Principali definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Politica, si intendono:

- **Capogruppo**: Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
- **Banche affiliate**: le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali e Artigiane aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e, pertanto, soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato.
- **Banche controllate**: l'insieme costituito dalle Banche Affiliate e dalle società autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del TUB controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo diverse dalle Banche Affiliate;
- **Banche del Gruppo**: l'insieme costituito dalla Capogruppo e dalle Banche Controllate.
- **Società finanziarie**: gli organismi societari controllati direttamente o indirettamente dalla Capogruppo con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del Gruppo (rientrano in tale ambito a titolo esemplificativo le SIM, le SGR, le SICAV, le SICAF, gli IMEL, gli intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB e le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti ex Legge n.130 del 1999).
- **Società strumentali**: le società controllate direttamente o indirettamente dalla Capogruppo che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del Gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
- **Società vigilate**: le Banche del Gruppo e le Società Finanziarie.
- **Soggetto proponente**: la società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che istruisce l'operazione in conflitto di interessi;
- **Funzione proponente**: all'interno del Soggetto proponente, l'Unità Organizzativa responsabile della fase istruttoria e dei relativi controlli di primo livello;
- **Centro Gestore**: il referente all'interno della struttura aziendale a cui è associato un indicatore di rischio o di performance e che ne governa nel tempo l'andamento; la qualifica di Centro Gestore all'interno della struttura organizzativa identifica il Responsabile di Funzione/Unità Organizzativa come personale dipendente rilevante anche ai fini delle politiche di remunerazione ed incentivazione definite dalla Capogruppo;
- **Gruppo**: Il Gruppo Iccrea inteso come costituito dalla Capogruppo e dalle società controllate dalla Capogruppo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 23 del TUB, appartenenti e non al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
- **Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**: il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, composto da:
 - b) Iccrea Banca, in qualità di Capogruppo;
 - c) le Banche Controllate;
 - d) le Società Finanziarie;
 - e) le Società Strumentali.

- **Controllo:** ai sensi dell'art. 23 del TUB, è quello previsto dall'art. 2359, cc. 1 e 2, del cod. civ.; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.
- **Influenza notevole:** Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.
 - a) L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.
 - b) In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; il solo fatto di esprimere un componente in tali organi non costituisce di per sé indice di influenza notevole, ma è comunque un elemento da tenere in considerazione nella valutazione circa la sua sussistenza;
 - partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di Maggiore Rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
- **Contratto di coesione:** il contratto sottoscritto dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate, in conformità all'art. 37-bis, comma 3, del TUB.
- **Accordo di garanzia:** l'accordo di garanzia reciproca sottoscritto dalla Capogruppo e dalle Banche Affiliate disciplinato nel Contratto di Coesione.
- **Interventi di garanzia:** indica congiuntamente la Garanzia Esterna e gli Interventi di Sostegno Infragruppo disciplinati nel Contratto di Coesione.
- **Garanzia esterna:** indica la garanzia in solido da parte della Capogruppo e di ciascuna Banca Affiliata delle obbligazioni della Capogruppo e di ogni altra Banca Affiliata che si rendesse inadempiente verso i propri creditori, come indicato nel Contratto di Coesione e nell'Accordo di Garanzia.
- **Interventi di sostegno infragruppo:** indica gli interventi necessari per assicurare la solvibilità e la liquidità della Capogruppo e delle singole Banche Aderenti, come indicato nel Contratto di Coesione.

- **Esponenti aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La definizione include i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale¹.
- **Esponenti bancari:** gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e Supplenti, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale² e i soggetti ad essi riconducibili, ossia:
 - le persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente; il mero rapporto di familiarità potrebbe non rilevare, fermo restando che, attesa la rilevanza penale della materia, la concreta valutazione delle singole fattispecie deve essere rimessa agli stessi Esponenti);
 - i soggetti legati ad uno o più Esponenti aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico);
 - le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente bancario.
- **Strutture aziendali:** le Unità Organizzative o Funzioni a cui sono affidati compiti e processi finalizzati alla realizzazione delle attività aziendali e quelle connesse al sistema dei controlli interni.
- **Fondi propri:** i Fondi propri come definiti nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital requirement regulation – Crr).

In aggiunta alle Definizioni di cui sopra, con particolare riferimento alla Sezione II – Operazioni con Soggetti Collegati, si intendono:

- **Amministratore indipendente:** L'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero non abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod. civ., in possesso almeno del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB³.
- **Attività di rischio:** Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni.
- **Comitato OSC competente:** Per lo svolgimento dei compiti assegnati agli amministratori indipendenti dalla Disciplina di Vigilanza, le banche costituiscono un Comitato Operazioni con Soggetti Collegati (Comitato OSC) interno al Consiglio di Amministrazione. Nelle banche controllate tale Comitato deve essere costituito da amministratori non esecutivi, almeno la maggioranza dei quali indipendenti. La Capogruppo ha attribuito le relative competenze al Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (Comitato CIBA), al cui interno sono presenti esclusivamente amministratori indipendenti.

Fermo il rispetto dei suddetti criteri di composizione, nelle Banche controllate il Comitato OSC può coincidere con il Comitato Rischi eventualmente costituito⁴. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso

¹ La presente Politica considera i vice direttori generali come Esponenti aziendali per le finalità relative alla disciplina "Operazioni con Soggetti Collegati".

² Solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo, nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante.

³ Sino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 26 TUB si applica il requisito di indipendenza come definito dallo statuto della banca.

⁴ Le Banche che sono autorizzate a costituire un comitato rischi attribuiscono ad esso le funzioni di Comitato OSC.

dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due. In ogni caso, le banche, non quotate, di minore dimensione e complessità operativa non tenute, ai sensi delle disposizioni sulla governance, a costituire comitati interni al Consiglio di Amministrazione possono assegnare questi compiti a singoli⁵ o più amministratori indipendenti.

- **Partecipante:** Il soggetto che, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, è tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e ss. del TUB.
- **Intermediari vigilati:** Le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e gli Istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
- **Intermediari vigilati rilevanti:** Gli Intermediari Vigilati aventi Fondi propri individuali superiori al 2% dei Fondi propri consolidati del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
- **Parte Correlata:** Uno dei soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una Banca o un Intermediario Vigilato Rilevante:
 - 1) l'Esponente aziendale;
 - 2) il Partecipante;
 - 3) il soggetto, diverso dal Partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - 4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole.
- **Parte Correlata non finanziaria:** Una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
- **Soggetti Connessi:** Sono Soggetti Connessi:
 - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
 - i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 - gli stretti familiari (intesi come i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo) di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate⁶ da questi ultimi.

⁵ Nel caso in cui si decida di attribuire le competenze del Comitato OSC ad un singolo amministratore è necessario nominare anche un supplente.

⁶ Di norma, una compagine sociale costituita, ad esempio, da 3 soci al 33,3% o da 4 soci al 25%, ancorché tra loro familiari, non fa presumere la presenza di un soggetto controllante l'impresa, salvo diversa dichiarazione della parte correlata: nei casi in cui il rischio di conflitto di interesse sia

- **Soggetti Collegati:** Le Parti Correlate e i Soggetti a esse Connessi.
- **Reticolo di Soggetti Collegati:** ogni insieme costituito da una singola Parte Correlata e dai relativi Soggetti connessi.
- **Perimetro Unico dei Soggetti Collegati ("Perimetro Unico"):** L'insieme dei Soggetti Collegati in relazione ai rapporti intrattenuti con le Banche del Gruppo e gli Intermediari Vigilati Rilevanti.
- **Operazione con Soggetti Collegati:** L'operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo⁷, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.
- **Operazione di Maggiore Rilevanza:** L'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato per la quale viene superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno degli Indici di Rilevanza consolidati, applicabili a seconda della specifica operazione.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, il Soggetto proponente cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza.

- **Operazione di Minore Rilevanza di importo significativo:** Per un migliore presidio dei rischi relativi ai conflitti di interessi, Iccrea Banca ha identificato un *range* di operazioni ulteriore rispetto a quelli previsti dalla Disciplina di Vigilanza, all'interno del quale si applicano presidi deliberativi e informativi analoghi a quelli in uso per le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Appartengono a tale *range* le operazioni, aventi importo superiore a € 250.000, per le quali gli Indici di Rilevanza *consolidati* della relativa definizione, applicabili a seconda della specifica operazione, sono inferiori alla soglia del 5% e gli indici di Rilevanza *individuali* sono superiori alla soglia del 5%. Suddette operazioni sono classificate come Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo.

In caso di operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto Collegato, il Soggetto proponente cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di minore rilevanza di importo significativo.

- **Operazione di Minore Rilevanza:** L'Operazione, diversa dall'Operazione esigua, per la quale il controvalore è inferiore alla soglia che individua le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo.
- **Operazione esigua:** L'Operazione per la quale il controvalore dell'operazione sia inferiore:
 - a € 1.000.000 se realizzata dalla Capogruppo o da banche e Intermediari Vigilati con Fondi propri superiori a 500 milioni di euro;
 - a € 250.000 se realizzata da Banche o Intermediari Vigilati i cui Fondi propri sono inferiori o uguali a 500 milioni di euro e superiori a 100 milioni di euro
 - a € 100.000 in tutti gli altri casi.

particolarmente elevato possono essere presi in considerazione anche altri indicatori, come per esempio la titolarità effettiva così come definita nell'ambito della normativa sull'antiriciclaggio.

⁷ Le operazioni gratuite sono considerate esigue ai fini delle procedure deliberative da applicare.

Ferme le soglie sopra indicate, le Banche possono comunque prevedere, per le Operazioni esigue, ulteriori iter deliberativi e flussi informativi interni, fissando limiti di importo più restrittivi. La gestione di tali presidi dovrà essere svolta a cura delle singole Banche, senza il supporto dell'Applicativo OSC.

- **Operazione ordinaria:** L'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato, di Minore Rilevanza, rientrante nell'esercizio ordinario dell'attività operativa della società e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Per l'individuazione del carattere di ordinarietà, i Soggetti proponenti fanno riferimento a quanto previsto in tale ambito dalle norme di processo interne, nel rispetto di quanto disciplinato nella presente Politica e tenuto conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa e tipologia di controparte.
- **Operazione infragruppo:** L'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato facente parte del Gruppo con il quale intercorre un rapporto di controllo non totalitario, anche congiunto, ovvero con una società sottoposta ad Influenza notevole.
- **Operazione oggetto di delibere quadro:** L' Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato riconducibile a categorie omogenee e sufficientemente determinate ricomprese in apposite delibere quadro. Le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:
 - validità annuale;
 - determinazione di un ammontare massimo di tali operazioni cumulativamente considerato;
 - adozione della procedura deliberativa corrispondente all'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerato (operazioni di maggiore o minore rilevanza);
 - individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.
- **Operazione urgente:** L'Operazione conclusa da una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con un Soggetto Collegato da compiersi in casi di urgenza e suscettibile di delibera da parte di un Organo/figura delegata.
- **Indici di rilevanza individuali:** Gli indici utilizzati per calcolare la soglia oltre la quale sono classificate le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:
 - a) **Indice di rilevanza individuale del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi propri individuali⁸ tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato⁹;
 - b) **Indice di rilevanza individuale dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni/acquisizioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda, è il rapporto

⁸ Nel caso della società strumentali non si fa riferimento ai Fondi propri individuali bensì al patrimonio netto della società.

⁹ Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è dato:

- per le componenti in contanti, dall'ammontare pagato/da pagare alla/dalla controparte;

- per le componenti costituite da strumenti finanziari, dal fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;

- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e l'attivo individuale tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dal Soggetto Proponente¹⁰.

- **Indici di rilevanza consolidati:** Gli indici utilizzati per calcolare la soglia oltre la quale sono classificate le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Tali indici, applicabili in funzione della specifica Operazione, si suddividono come segue:
 - c) **Indice di rilevanza consolidato del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato¹¹.
 - d) **Indice di rilevanza consolidato dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: fusioni, scissioni, acquisizioni e cessioni/acquisizioni di partecipazioni, imprese o rami d'azienda, è il rapporto tra l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo consolidato come risultante dal più recente Stato Patrimoniale pubblicato dalla Capogruppo¹²;
- **Applicativo OSC:** Lo strumento informatico per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati in uso dalla Capogruppo e dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che supporta le Funzioni proponenti nella verifica dei limiti alle attività di rischio, nella classificazione delle operazioni e nella produzione della reportistica.
- **Applicativo Anagrafico:** lo strumento informatico in dotazione alle Banche per la registrazione e la gestione del Perimetro unico.

4 Principali riferimenti normativi

4.1 Principali riferimenti normativi esterni

- Codice Civile, art. 2391: Regime di responsabilità per gli amministratori in materia di conflitto d'interessi, obblighi e responsabilità a loro carico;
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), art. 136: Modalità per deliberare l'assunzione da parte della banca di obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita con chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la stessa banca;
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), art. 37-bis: Gruppo Bancario Cooperativo;

¹⁰ Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

¹¹ Vedi nota 9.

¹² Vedi nota 10.

- Banca d'Italia, Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni (*"Disposizioni di vigilanza per le banche"*), con particolare riferimento alla Parte III, Capitolo 1 (*"Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari"*), alla Parte III, Capitolo 6, Sezione III (*"Contratto di Coesione e garanzia in solido"*) e alla Parte III, Capitolo 11 (*"Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati"*);
- Banca d'Italia, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successive modifiche e integrazioni (*"Istruzioni di vigilanza per le banche"*), con particolare riferimento al Titolo II, Capitolo 3, Sezione II (*"Obbligazioni degli esponenti"*);

4.2 Principali riferimenti normativi interni

- Regolamento del Gruppo Iccrea;
- Politica di Gruppo in materia di Risk Appetite Framework;
- Politiche di Governo Societario del Gruppo Iccrea.

5 Ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali

5.1 Ruoli e responsabilità degli organi e funzioni aziendali della Capogruppo

- Consiglio di Amministrazione:
 - approva, previo parere del Comitato OSC e del Collegio Sindacale, la presente Politica e i suoi aggiornamenti assicurandone ampia comunicazione e condivisione a tutti i livelli della Società;
 - delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo, previo parere del Comitato OSC della Capogruppo;
 - rilascia parere preventivo e vincolante sull'interesse delle Società Controllate al compimento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza di importo significativo;
 - approva il Piano di Rientro previsto nei casi di superamento dei limiti alle attività di rischio con riferimento all'operatività di Iccrea Banca, sentiti il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale;
 - rilascia parere preventivo e vincolante sui piani di rientro previsti nei casi di superamento dei limiti alle attività di rischio con riferimento all'operatività delle società controllate, sentiti il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale;
 - approva, applicando la relativa procedura deliberativa, le operazioni ricadenti negli ambiti di applicazione dell'art. 136 del TUB e dell'art. 2391 del Codice Civile;
- Assemblea dei Soci:
 - Riceve un'informativa annuale sulle operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza di importo significativo deliberate nonostante il Comitato OSC e/o il Collegio Sindacale abbiano formulato un parere negativo o espresso rilievi;
- Comitato OSC:
 - esamina la documentazione ricevuta dalla Funzione Proponente della Capogruppo e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della stessa Capogruppo al compimento dell'Operazione con il Soggetto Collegato, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- esamina la documentazione ricevuta dalla struttura della Capogruppo competente per materia relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo istruite dalle Società Controllate e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione con il Soggetto Collegato, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- Rappresenta le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria;
- Collegio Sindacale:
 - esprime un parere preventivo non vincolante in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo su cui il Comitato OSC ha espresso un parere negativo o condizionato a rilievi;
 - fornisce un parere in merito alla scelta dell'esperto indipendente, da parte del Comitato OSC, ai fini di un eventuale supporto nell'ambito dell'analisi dell'Operazione;
 - vigila nel continuo sull'applicazione della Politica sia a livello consolidato e sia, con riferimento ad Iccrea Banca, a livello individuale;
- Area CRO:
 - monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio in relazione ai limiti sanciti dalla Capogruppo sia sulla dimensione consolidata che individuale, segnalando alle competenti Direzioni Generali (i.e. "Centro Gestore") a seconda della dimensione impattata, le fattispecie/casistiche di sfioramento dei suddetti limiti;
 - supporta, a seconda della dimensione impattata, la Direzione Generale (i.e. Centro Gestori) nella predisposizione del Piano di rientro previsto nei casi di superamento dei limiti alle attività di rischio per la successiva presentazione agli Organi Aziendali;
 - in presenza di sfioramenti che interessano sia la dimensione consolidata che quella individuale monitora, a seguito dell'attuazione del piano di interventi, il rientro del profilo di rischio entro i limiti sanciti dalla Capogruppo.
- Direzione Generale:
 - in presenza di sfioramenti dei limiti di rischio con riferimento all'operatività di Iccrea Banca, predispone, con il supporto dell'area CRO, la proposta di piano di rientro e la sottopone all'approvazione da parte del CdA di Iccrea Banca.
- Area CAMLO:
 - vaglia le operazioni aventi controparte censita a profilo di Rischio Alto consultando l'applicazione informatica utilizzata della Banca/SPD e l'Anagrafe di Gruppo, quando le stesse comportano l'apertura di un rapporto continuativo od il compimento di un'operazione occasionale ai sensi della disciplina antiriciclaggio.
- Area CFO:
 - verifica il rapporto tra i Fondi propri degli Intermediari Vigilati e i Fondi propri consolidati al fine di verificare il raggiungimento o la modifica della soglia di rilevanza;
 - fornisce alla UO Adempimenti Societari e Corporate Governance le informazioni necessarie per la parametrizzazione dell'Applicativo OSC;
 - sottopone al CdA i piani di rientro delle società controllate che prevedono interventi relativi all'operatività del comparto finanza e cura l'informativa alle predette società ai fini della realizzazione degli adempimenti previsti.

- Area CLO
 - sottopone al CdA i piani di rientro delle società controllate che prevedono interventi relativi all'operatività creditizia e cura l'informativa alle predette società ai fini della realizzazione degli adempimenti previsti.
- Adempimenti Societari e Corporate Governance:
 - cura la definizione del modello di gestione delle operazioni concluse con "Soggetti Collegati" mediante la formalizzazione e l'aggiornamento della relativa Politica di Gruppo;
 - mantiene, anche con il contributo della funzione aziendale incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici, l'impianto per la gestione del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati;
 - supporta le società del Gruppo nell'aggiornamento del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati;
 - cura gli adempimenti che hanno rilevanza tra le società del Gruppo;
 - identifica a livello accentrato, anche con il supporto delle società controllate, nell'ambito del processo di gestione dell'assetto societario del Gruppo, le parti correlate diverse dagli Esponenti aziendali e i relativi soggetti connessi, registrandone le relative informazioni anagrafiche all'interno del sistema informativo aziendale;
 - fornisce, anche con il supporto dei Presidi Territoriali, consulenza legale e assistenza operativa alle società del Perimetro di Direzione e Coordinamento in merito alla gestione di operazioni in conflitto di interesse;
 - fornisce supporto nell'individuazione delle strutture della Capogruppo competenti per materia a sottoporre al Comitato OSC della Capogruppo le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo istruite dalle società controllate e nelle attività necessarie per la presentazione della proposta;
 - individua le strutture della Capogruppo competenti per materia a sottoporre al Cda della Capogruppo i piani di rientro dalle società controllate;
 - predispone apposita reportistica periodica attinente alle Operazioni con Soggetti Collegati realizzate dalla Capogruppo;
- Funzione Proponente l'operazione con Soggetti Collegati:
 - sottopone, fornendo la relativa informativa, l'Operazione di Maggiore, di Minore Rilevanza di importo significativo e di Minore Rilevanza non rientrante nei casi di esenzione al Comitato OSC della Capogruppo, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni, su richiesta del Comitato stesso;
 - sulla base della rispettiva materia di competenza, sottopone al Comitato OSC le proposte che pervengono dalle società Controllate.

5.2 Ruoli e responsabilità degli organi e funzioni aziendali delle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

- Consiglio di Amministrazione:
 - esamina e approva la presente Politica e i suoi aggiornamenti assicurandone ampia comunicazione e condivisione a tutti i livelli della Società;
 - delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo, previo parere da parte rispettivamente del Comitato OSC e del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
 - approva, applicando la relativa procedura deliberativa, le operazioni ricadenti negli ambiti di applicazione dell'art. 136 del TUB e dell'art. 2391 del Codice Civile;

- esamina ed approva il piano di rientro previsto nei casi di superamento dei limiti alle attività di rischio previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.
- **Assemblea dei Soci:**
 - riceve un'informativa annuale sulle operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza di importo significativo deliberate nonostante il Comitato OSC e/o il Collegio Sindacale della Capogruppo abbiano formulato un parere negativo o espresso rilievi;
- **Comitato OSC Competente:**
 - esamina la documentazione ricevuta dalla Funzione Proponente attinente all'Operazione di Minore Rilevanza non rientrante nei casi di esenzione e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - rappresenta le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria;
- **Collegio Sindacale:**
 - nelle società non bancarie del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea svolge le funzioni del Comitato OSC Competente;
 - fornisce un parere in merito alla scelta dell'esperto indipendente da parte, del Comitato OSC, ai fini di un eventuale supporto nell'ambito dell'analisi dell'Operazione;
 - vigila nel continuo sull'applicazione della Politica all'interno della società di appartenenza;
- **Area CAMLO:**
 - vaglia le operazioni aventi controparte censita a profilo di Rischio Alto consultando l'applicazione informatica utilizzata della Banca/SPD e l'Anagrafe di Gruppo, quando le stesse comportano l'apertura di un rapporto continuativo od il compimento di un'operazione occasionale ai sensi della disciplina antiriciclaggio.
- **Direzione Generale:**
 - in presenza di sforamenti dei limiti di rischio predispone, con il supporto dell'Area CRO, la proposta del piano di rientro sottoponendola all'approvazione degli Organi Aziendali della Società.
- **Funzione di Segreteria societaria o altra funzione che cura la reportistica agli organi sociali:**
 - predispone apposita reportistica periodica attinente alle Operazioni con Soggetti Collegati realizzate dalla società;
 - registra, all'interno dell'Applicativo Anagrafico, le informazioni anagrafiche delle Parti correlate e dei relativi Soggetti Connessi, sulla base delle dichiarazioni dell'Esponente aziendale;
- **Funzione Proponente l'operazione con Soggetti Collegati:**
 - fornisce l'informativa sull'Operazione di Minore Rilevanza non rientrante nei casi di esenzione ai membri del Comitato OSC della società, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni, su richiesta del Comitato stesso;
 - fornisce l'informativa sull'Operazione di Maggiore o di Minore Rilevanza di importo significativo con Soggetto Collegato alla U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance della Capogruppo ai fini del rilascio del parere da parte del Comitato OSC della Capogruppo, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni, su richiesta del Comitato stesso.

6 Disposizioni di carattere generale

La predisposizione di adeguati presidi nell'assunzione di decisioni in presenza di interessi degli Esponenti aziendali o di soggetti vicini ai centri decisionali aziendali rappresenta un presupposto necessario per assicurare la trasparenza della gestione e per tutelare la reputazione del Gruppo e delle società che ne fanno parte.

La prevenzione di possibili situazioni di conflitti di interessi è oggetto di specifiche previsioni legislative che stabiliscono precise regole e obblighi di comportamento. Alla Capogruppo compete la predisposizione di idonei strumenti, adeguati alla struttura del Gruppo e delle sue singole componenti, per presidiare le operazioni che, in virtù di interessi degli Esponenti aziendali o di altri soggetti vicini ai centri decisionali aziendali, possono arrecare pregiudizio al Gruppo o alle società che ne fanno parte.

In tale ambito, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza, al fine di assicurare che la gestione sociale sia svolta nell'interesse del Gruppo e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, è prevista la nomina di almeno 5 amministratori indipendenti, aventi il compito di contribuire con autonomia di giudizio al governo del Gruppo.

Oltre a ciò, è riconosciuta al personale la facoltà di segnalare eventuali violazioni alla normativa esterna ed interna in tema di conflitti di interesse, con le modalità previste nella Politica e Linee Guida di processo in materia di Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni (c.d. *Whistleblowing*).

In attuazione di quanto sopra, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, la Capogruppo ha provveduto a definire, nella presente Politica, i principi che devono essere rispettati dalla medesima Capogruppo e dalle società del Gruppo al fine di presidiare in maniera adeguata i potenziali conflitti di interesse e garantire la piena trasparenza dell'operato dei soggetti coinvolti.

In particolare, la Politica si basa sui seguenti principi:

Dovere di identificazione: ciascun soggetto, nell'ambito della propria attività, è tenuto a verificare la presenza di circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi del Gruppo o delle società che ne fanno parte. In particolare, ciascun Soggetto proponente è tenuto a identificare eventuali Operazioni con Soggetti Collegati e a seguire il relativo iter deliberativo e informativo.

Dovere di dichiarazione: ciascun soggetto portatore di interessi concretamente o potenzialmente in conflitto con quelli del Gruppo o delle società che ne fanno parte, è tenuto a darne adeguata informativa e, qualora fosse anche il soggetto deliberante e non fossero già previsti dalla Politica o dalla normativa ulteriori e diversi presidi, ad astenersi dall'assumere decisioni sull'operazione, demandando le opportune deliberazioni all'organo superiore.

Dovere di organizzazione: la Capogruppo e le Società del Gruppo, al fine di gestire correttamente tali conflitti, devono adottare idonee procedure e misure organizzative coerenti con la Politica e verificarne il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti. In particolare, le strutture aziendali incaricate di definire e mantenere l'assetto organizzativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea assicurano l'autonomia organizzativa e gestionale delle funzioni aziendali, l'equilibrata assegnazione di deleghe e poteri e la corretta dialettica all'interno degli organi aziendali e fra gli organi stessi. Le misure organizzative per la gestione di eventuali conflitti di interesse devono prevedere:

- iter deliberativi rafforzati in presenza di operazioni recanti il rischio, anche solo potenziale, di conflitto di interesse;

- disciplina dei flussi di comunicazione tra le strutture delle società del Gruppo per impedire un'indebita circolazione delle informazioni tra soggetti in potenziale conflitto di interessi;
- la facoltà di avvalersi di intermediari terzi o organismi dedicati al fine di garantire un adeguato livello di separatezza tra le unità preposte ai diversi comparti di attività;
- adozione di criteri utili ad attenuare il rischio di conflitto di interesse nella designazione dei rappresentanti del Gruppo nelle società controllate.

Dal punto di vista soggettivo, le regole previste dalle disposizioni di vigilanza sono indirizzate principalmente alle Parti Correlate e ai Soggetti Connessi. Tuttavia, potenziali conflitti di interesse si pongono con riferimento altresì ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

Al fine di presidiare le operazioni in cui tali soggetti possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, il "personale più rilevante" di Gruppo - identificato come tale ai sensi delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione o della diversa normativa di riferimento - è tenuto a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e ad attribuire le competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

Con riferimento all'individuazione dei conflitti di interesse reali o potenziali è necessario considerare con particolare attenzione le seguenti situazioni o rapporti in cui possono emergere tali conflitti:

- interessi economici (ad esempio azioni, altri diritti di proprietà e partecipazioni, partecipazioni finanziarie e altri interessi economici presso clienti commerciali, diritti di proprietà intellettuale, prestiti concessi dall'ente a una società di proprietà dei dipendenti, appartenenza a un organismo o proprietà di un organismo o di un'entità con interessi confliggenti);
- rapporti personali o professionali con i proprietari di partecipazioni qualificate nell'ente;
- rapporti personali o professionali con il personale dell'ente o delle entità incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale (ad esempio legami di parentela);
- un'altra attività professionale o un'attività professionale svolta precedentemente (ad esempio negli ultimi cinque anni);
- rapporti personali o professionali con azionisti esterni pertinenti (ad esempio associazione con fornitori sostanziali, consulenti o altri prestatori di servizi); e
- influenza politica o relazioni politiche.

La Capogruppo, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione e coordinamento, con particolare riferimento alle Banche Affiliate, potrà inviare specifiche istruzioni per la previsione di ulteriori o diversi iter deliberativi e di reporting, anche in funzione della classificazione della Banca Affiliata nell'ambito del sistema di *early warning*.

SEZIONE II – OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

7 Perimetro Unico

7.1 Identificazione e censimento dei componenti del Perimetro Unico

La Capogruppo determina un perimetro di Soggetti Collegati unico per il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (“Perimetro Unico dei Soggetti Collegati” o anche più semplicemente “Perimetro Unico”) che si compone, in coerenza con la nomenclatura prevista dalla Banca d'Italia, di Parti Correlate e Soggetti Connessi così come descritti nel Paragrafo 3 Principali Definizioni.

La Capogruppo verifica periodicamente l'elenco delle Banche del Gruppo e degli Intermediari Vigilati Rilevanti tenuti a contribuire al Perimetro Unico anche in considerazione di eventuali operazioni di fusione o scissione, ingresso o uscita di società dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, cancellazione dall'Albo degli Intermediari finanziari o determinazioni della Capogruppo. Con riferimento in particolare agli Intermediari Vigilati Rilevanti, la Funzione Amministrazione della Capogruppo, in occasione del consolidamento dei dati contabili semestrali ovvero in occasione di operazioni straordinarie che incidono sensibilmente sui Fondi propri consolidati o di un Intermediario Vigilato del Gruppo, verifica il rapporto tra i Fondi propri degli Intermediari Vigilati e i Fondi propri consolidati al fine di verificare il raggiungimento o la modifica della soglia di rilevanza.

7.2 Aggiornamento del Perimetro Unico

La Capogruppo adotta idonee soluzioni al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per una corretta e completa tenuta del Perimetro Unico.

A tal fine individua un apposito Applicativo Anagrafico che integra, a beneficio di tutte le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, le informazioni anagrafiche riguardanti i Soggetti Collegati del Perimetro Unico.

Le Banche e gli Intermediari Vigilati Rilevanti hanno l'obbligo di registrare le informazioni anagrafiche degli Esponenti aziendali di pertinenza e dei relativi Soggetti Connessi all'interno dell'Applicativo Anagrafico sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi al momento della nomina attraverso apposito modulo.

Nel caso in cui le norme di processo delle singole società non prevedano l'assegnazione di tale mansione, essa è attribuita alla Segreteria societaria.

L'Esponente aziendale è tenuto a comunicare tempestivamente ogni circostanza o variazione intervenuta che può comportare modifiche al Perimetro Unico e comunque a confermare o aggiornare, attraverso apposito modulo, con cadenza almeno annuale, le informazioni precedentemente fornite.

Le informazioni riguardanti le altre Parti correlate, insieme con i relativi Soggetti Connessi, sono identificate e registrate a livello accentrato dalla U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance della Capogruppo nell'ambito del processo di gestione dell'assetto societario del Gruppo, ove necessario con il supporto delle Società controllate.

8 Operazioni con Soggetti Collegati

8.1 Identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le operazioni poste in essere dai soggetti appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che hanno come controparte un soggetto del Perimetro Unico e che comportano l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Attraverso le norme di processo interne, le Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, tenuto conto dei rispettivi ambiti di operatività e nel rispetto di quanto previsto nella presente Politica, individuano puntualmente le Funzioni proponenti ed assegnano ad esse i compiti previsti dalla presente Politica aggiornando anche il rispettivo Funzionigramma.

I Soggetti proponenti hanno l'obbligo di identificare, facendo riferimento alle informazioni presenti nel sistema informativo aziendale, le Operazioni con i Soggetti Collegati censiti nel Perimetro Unico e di registrarle all'interno dell'Applicativo OSC.

Dal punto di vista oggettivo, le Operazioni sono rilevate con riferimento quantomeno alle seguenti tipologie di attività e tipologie di rapporti che vedono il coinvolgimento dei Soggetti Collegati:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il rilascio di garanzie;
- raccolta di risparmio in tutte le sue forme (es. emissione di obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti, etc.);
- servizi di investimento (es. negoziazione e collocamento di strumenti finanziari);
- vendita di prodotti e servizi finanziari (gestione di conti correnti e connessi servizi, gestioni patrimoniali, etc.);
- accordi di distribuzione di prodotti e servizi;
- compravendite (acquisto o vendita di beni, prestazioni da fornitori e consulenze professionali);
- gestione aziendale delle risorse umane, compresa l'ipotesi di assunzione a qualsiasi titolo di personale;
- acquisizione/ cessione di partecipazioni e di beni immobili.

Si considerano quindi incluse, a titolo esemplificativo:

- le operazioni societarie, quali fusioni, scissioni, acquisto o cessioni di partecipazioni o di rami di azienda, la sottoscrizione di aumenti di capitale¹³;
- le operazioni bancarie, sia di raccolta che di impiego;
- l'emissione di strumenti finanziari;
- la stipula di contratti di assicurazione;

¹³ Non si considerano ricomprese in tale categoria le sottoscrizioni di aumenti di capitale delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo quando finalizzati al mantenimento dei ratios patrimoniali e, in genere, dei requisiti di patrimonialità minimi previsti dalla normativa di vigilanza.

- le nuove concessioni, le variazioni o le ristrutturazioni di finanziamenti e linee di credito e di altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito¹⁴,
- gli accordi contrattuali, attivi e passivi, per la fornitura di beni e servizi di qualsiasi genere;
- la costituzione e l'attivazione delle garanzie;
- gli accordi transattivi, le rinunce, totali o parziali al credito o alle garanzie in misura non proporzionali all'estinzione del credito.

Le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nel rispetto di quanto previsto nella presente Politica e con riferimento alla propria specifica operatività, individuano nelle norme di processo interne con un ulteriore livello di dettaglio, i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

8.2 Classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati

Le Operazioni con soggetti appartenenti al Perimetro Unico si qualificano, fra l'altro, in relazione alla rilevanza quantitativa e alla loro tipicità e ordinarietà¹⁵.

Le Funzioni proponenti, con il supporto dell'Applicativo OSC, classificano le operazioni tenendo conto anche dei casi di esenzione previsti nella presente Politica. Tale classificazione determina l'iter procedurale e informativo che dovrà essere seguito per la corretta gestione dell'Operazione ed è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- importo nominale oggetto di delibera, per identificare le operazioni:
 - esigue;
 - di minore rilevanza;
 - di minore rilevanza di importo significativo;
 - di maggiore rilevanza;
- importo nominale oggetto di delibera e condizioni applicate, per identificare le operazioni:
 - ordinarie;
- controparte, per identificare le operazioni:
 - infragruppo;
 - ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.

Le operazioni di raccolta del risparmio non sono classificate sulla base del *quantum* ma esclusivamente sulla base delle condizioni applicate, secondo i criteri previsti nelle norme di processo interne e comunque nel rispetto di quanto previsto nella presente Politica.

Nell'Allegato 4 si riepiloga lo schema di iter deliberativo cui sono sottoposte le Operazioni con Soggetti Collegati.

¹⁴ Non si considerano ricomprese in tale categoria le operazioni che si qualificano come meri rinnovi/riesami interni salvo che non comportino l'assunzione di decisioni in merito alla conferma, modifica o revoca del fido come nel caso, ad esempio, del rinnovo di una linea di credito a revoca.

¹⁵ Le posizioni facenti capo ai soggetti collegati, in un'ottica di contenimento dei rischi aziendali, è opportuno che non presentino sconfinamenti ed esuberi di utilizzato rispetto all'accordato. Tali fattispecie, nel caso in cui si verificano ed hanno caratteristiche di permanenza, ovvero di ricorrenza o di significatività, devono essere classificate alla stregua delle Operazioni con soggetti collegati al fine di adottare l'idoneo iter deliberativo.

9 Esclusioni

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, non si considerano Operazioni con i Soggetti Collegati le seguenti transazioni:

- le operazioni tra le componenti del Gruppo quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- la corresponsione di compensi agli Esponenti aziendali, se conformi alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato¹⁶;
- le operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea nell'interesse della stabilità del Gruppo.

10 Esenzioni e deroghe

In coerenza con le disposizioni di vigilanza, la Capogruppo ha definito alcune ipotesi per le quali è prevista l'esenzione o la deroga in tutto o in parte delle disposizioni procedurali della Politica. Ad esse si applicano invece, quando previsti, i limiti alle attività di rischio.

Non rientrano nei casi di esenzione, salvo quello relativo ad Operazioni Infragruppo, nemmeno le Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali; tali operazioni seguono l'iter deliberativo previsto in base all'importo delle stesse.

10.1 Casi di esenzione totale

Alle seguenti operazioni non si applicano gli obblighi procedurali e informativi previsti dalla presente Sezione della Politica.

- Interventi di Garanzia. Tali interventi sono infatti analiticamente disciplinati dalla normativa e dal contratto di coesione e ricadono nell'ambito di applicazione di diversi presidi (cfr. Sezione IV - Decisioni in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate). Rientra in tale caso di esenzione la costituzione di fondi prontamente disponibili per l'*Early warning system*.
- Contratti di accentrimento fra le Banche Affiliate e la Capogruppo previsti dal Contratto di Coesione in ottemperanza ad obblighi normativi e di vigilanza quali, a titolo esemplificativo, le Funzioni Aziendali di Controllo, il Sistema Informativo e la continuità operativa [Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 6, *Gruppo Bancario Cooperativo e requisiti della capogruppo*]. Rientrano in tale caso di esenzione anche

¹⁶ Rientrano in tale ipotesi di esclusione le operazioni infragruppo rientranti nell'ambito di applicazione degli Accordi di liquidità infragruppo formalizzati fra Iccrea Banca e le altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ricomprese nel perimetro di governo e gestione della liquidità e indicate nella Policy di liquidità.

gli Accordi di servizio infragruppo disciplinati nel Regolamento di Gruppo. Tale esenzione si applica solo alle Operazioni di Minore Rilevanza.

- Operazioni esigue¹⁷.

10.2 Casi di esenzione parziale:

Per le seguenti operazioni non si applicano gli iter deliberativi previsti nella presente Sezione della Politica, essendo sufficiente predisporre – con cadenza trimestrale - un flusso informativo, anche di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio di tali Operazioni, anche da parte del Comitato OSC, ai fini di eventuali interventi correttivi. Le seguenti operazioni seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo di ciascuna società a seconda della tipologia di operazione in oggetto, dando comunque evidenza nella relativa delibera della natura della correlazione con la controparte, delle condizioni economiche applicate e delle ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'Operazione e dell'interesse della società.

I singoli Casi di esenzione parziale sono gestiti, proporzionalmente al livello di complessità operativa della società, secondo quanto previsto dalle norme di processo interne, nel rispetto dei principi stabiliti nella Politica.

- **Operazioni ordinarie:** Tra le Operazioni di Minore Rilevanza si annoverano quelle ordinarie, ovvero riconducibili all'ordinaria operatività della Banca, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Ai fini di tale valutazione, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi:

- a) riconducibilità dell'operazione all'attività ordinaria;
- b) oggettività delle condizioni;
- c) semplicità dello schema economico-contrattuale;
- d) contenuta rilevanza quantitativa;
- e) tipologia di controparte.

Si considerano equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle concesse a parti non correlate nel trimestre precedente a quello della richiesta ovvero concesse alla clientela per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si presumono, altresì, "di mercato" le condizioni applicate all'esito di una procedura di acquisto o vendita competitiva, esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

Le condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

¹⁷ Vedi Paragrafo 3 Principali Definizioni.

Le Società, tenuto conto degli elementi comprovanti l'ordinarietà sopra riportati, identificano nelle norme di processo interne specifici criteri oggettivi per l'identificazione sistematica delle Operazioni ordinarie, nel rispetto di quanto previsto nella presente Politica.

La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione.

L'organo deliberante, se diverso dal Consiglio di Amministrazione, fornisce a quest'ultimo e al Comitato OSC, con periodicità trimestrale ed in forma aggregata, un'informativa delle Operazioni ordinarie poste in essere nel corso del periodo di riferimento, al fine di consentire ai menzionati soggetti un adeguato monitoraggio di tali operazioni e l'individuazione degli interventi correttivi eventualmente necessari.

- **Operazioni Infragruppo**: tale esenzione non si applica per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e quando nell'Operazione o nelle società controparti dell'Operazione vi siano interessi significativi di altri Soggetti Collegati. La presenza di interessi significativi nelle società del Gruppo si configura nei casi in cui il Soggetto Collegato possa esercitare almeno l'influenza notevole sulla stessa.
- **Operazioni oggetto di delibera quadro**: Le Funzioni proponenti possono ricondurre all'interno di una specifica delibera quadro operazioni omogenee e sufficientemente determinate. A tal fine, predispongono un'apposita proposta di delibera quadro, avente come importo il prevedibile ammontare massimo delle operazioni ricadenti nella stessa su base annua e la sottopongono alla classificazione prevista dalla presente Politica e al risultante iter deliberativo. Le singole Operazioni realizzate nell'ambito di una delibera quadro non sono assoggettate agli iter deliberativi rafforzati previsti per le OSC.

Le funzioni proponenti sono tenute a monitorare, nel corso dell'esercizio cui afferisce la delibera quadro, il rispetto dell'ammontare massimo identificato nella stessa. Nel caso in cui le operazioni eccedano l'ammontare massimo predefinito, si dovrà provvedere a classificare singolarmente le medesime.

- **Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D. Lgs. 385/1993**: le Operazioni che una Banca del Gruppo pone in essere con componenti del Perimetro Unico che siano anche propri Esponenti bancari ai sensi della presente Politica o soggetti ad essi riferibili – come descritto nel successivo par. 17 della Sezione III - non sono assoggettate alle procedure deliberative previste dalla presente Sezione della Politica, pertanto:
 - sono soggette all'iter deliberativo previsto nel citato articolo del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti e parere favorevole di tutti i Sindaci effettivi);
 - non sono soggette al parere preventivo del Comitato OSC competente, essendo sufficiente che nel verbale di approvazione siano indicate le motivazioni sull'interesse della società al compimento dell'operazione e su convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni¹⁸.

Tale esenzione non si applica alle Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo e alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, per le quali le previsioni di cui all'articolo 136 del Testo Unico Bancario sono da intendersi aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle riportate nella presente Sezione della Politica.

¹⁸ L'informativa preventiva destinata al Comitato OSC può essere assolta nell'ordinaria definizione dell'Ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, purché lo stesso sia corredato di specifica informativa dettagliata sulla operazione oggetto di delibera.

Al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato OSC competente deve essere assicurato un flusso informativo trimestrale su tali Operazioni.

- **Operazioni urgenti:** le disposizioni di vigilanza subordinano la facoltà di esenzione per tali operazioni alla presenza di una apposita clausola statutaria. La Capogruppo, sulla base dell'analisi dell'operatività del Gruppo, non ritiene necessario avvalersi della possibilità di ricorrere a tale esenzione.

11 Limiti alle attività di rischio

L'assunzione dei rischi avviene mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. A tal fine:

- la Capogruppo e le Banche Controllate adottano coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo;
- le Società non bancarie appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea verificano prima della delibera il rispetto dei limiti di rischio imposti dalla vigilanza per le Operazioni con Soggetti Collegati¹⁹.

Nello specifico, le disposizioni di vigilanza fissano dei limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. In particolare, ai fini del calcolo del rischio, i limiti prudenziali rilevano a valere sulle attività di rischio ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina prudenziale sulle grandi esposizioni²⁰.

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale dei Fondi propri sia individuali sia consolidati e sono applicati all'ammontare delle attività di rischio verso il singolo reticolo di Soggetti Collegati. Il reticolo di Soggetti Collegati, costituito da una Parte Correlata e dai relativi Soggetti Connessi, anche su base individuale, viene identificato facendo riferimento al Perimetro Unico di Soggetti Collegati.

Qualora uno stesso Soggetto Collegato sia connesso con più Parti Correlate, le attività di rischio sono computate su tutte le Parti Correlate di riferimento per il valore totale dell'esposizione.

Sono escluse dai suddetti limiti le attività di rischio riferite ad Operazioni tra società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

¹⁹ L'Applicativo OSC, se tempestivamente utilizzato, supporta l'utente nella verifica dei limiti (propensione al rischio e limiti prudenziali - individuale e consolidato).

²⁰ In base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

Sono altresì escluse dai limiti le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea abbia un investimento significativo, nei casi in cui il Gruppo sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 49, par. 1, del CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 del CRR.

Resta ferma la possibilità, per le Banche Affiliate, ove stabilito nello Statuto della Banca, di non computare nei limiti prudenziali le attività di rischio nei confronti degli Esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e in misura non superiore al 5% dei Fondi propri della Banca Affiliata²¹.

Le società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea assoggettano l'operatività verso Soggetti Collegati al rispetto dei limiti prudenziali così come definiti dalle disposizioni di vigilanza e riportati nella tabella che segue.

Tab. 1 – Limiti prudenziali alle attività di rischio verso reticoli di Soggetti Collegati

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti ma in grado di nominare amministratori	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati (FP consolidati)	5%	Parti Correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre Parti Correlate (Banche, Assicurazioni, Finanziarie)		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale (FP individuali)	20%			

Qualora nell'ambito del Gruppo vi siano una pluralità di rapporti con il medesimo Soggetto Collegato che configurino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

²¹ La disciplina di Vigilanza consente alle BCC di non computare nel limite altrimenti previsto per il reticolo afferente all'esponente aziendale socio (20% dei fondi propri individuali) il fido erogato al medesimo entro il controvalore definito dalla deliberazione assembleare che ne stabilisce in concreto la misura. Alla luce di tale previsione, la parte correlata esponente aziendale socio può assumere posizioni di rischio verso la banca sino alla misura fissata dall'assemblea; gli altri soggetti connessi appartenenti al reticolo possono assumere posizioni di rischio sino al 20% dei fondi propri (limite individuale previsto dalla disciplina di Vigilanza).

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso reticoli di Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa a livello sia individuale che consolidato. In caso di superamento di tali limiti, sono previsti meccanismi di rientro (che prevedono, peraltro, specifica comunicazione alla Banca d'Italia).

In ogni caso, il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea procedano con particolare cautela nell'approvazione e nell'esecuzione di Operazioni con Soggetti Collegati, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle Operazioni stesse.

Resta fermo l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori limiti previsti dallo Statuto o comunicati dalla Capogruppo.

All'interno del complessivo framework di Risk Appetite (RAF) il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo stabilisce inoltre, con le modalità previste nella rispettiva politica di Gruppo in materia²², il livello di massima propensione al rischio che, a livello sia individuale e sia consolidato, può essere assunto nell'operatività verso Soggetti Collegati, in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo nel suo complesso²³.

12 Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati

12.1 Principi generali

Le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sono tenute ad identificare e registrare sull'Applicativo OSC le Operazioni con i Soggetti Collegati censiti nel Perimetro Unico.

A tal fine, all'interno di ciascuna società, la Funzione proponente:

- Verifica, accedendo al sistema informatico o mediante i collegamenti automatizzati con le anagrafi esistenti, se la controparte rientra fra i Soggetti Collegati censiti nel Perimetro Unico.
- In caso positivo, individua a quale tipologia di operazioni appartiene la transazione in oggetto; tale classificazione, necessaria per individuare gli obblighi procedurali e informativi, viene effettuata con il supporto dell'Applicativo OSC.
- Verifica, in presenza di operazioni che comportino l'assunzione di attività di rischio, con il supporto dell'Applicativo OSC:
 - il rispetto dei limiti prudenziali stabiliti a valere sul singolo reticolo di Soggetti Collegati;
 - il livello di propensione al rischio definito cumulando l'operazione che si intende porre in essere con il totale delle attività di rischio in essere verso la totalità dei Soggetti Collegati.

²² Cfr. Politica di Gruppo in materia di RAF.

²³ Tale propensione al rischio, definita come una percentuale dei Fondi propri di Gruppo, rappresenta la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati. Una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il livello di propensione al rischio di Gruppo viene recepito dalle società del GBCI.

- Assicura l'inserimento dei dati dell'Operazione, manualmente o attraverso procedure automatizzate, se previste, nell'Applicativo OSC.

Ai sensi della disciplina antiriciclaggio in caso di apertura di un rapporto continuativo od il compimento di un'operazione occasionale con Soggetti Collegati, le stesse sono sottoposte al vaglio del Responsabile AML della Banca/SPD²⁴ se la controparte è censita a profilo di Rischio Alto nell'applicazione informatica utilizzata dalla Banca/SPD consultando l'Anagrafe di Gruppo.

Con l'ausilio dell'Applicativo OSC viene calcolato, sulla base delle informazioni inserite, l'impatto dell'operazione proposta sulla posizione di rischio del reticolo di Soggetti Collegati interessato al fine di verificare il rispetto dei limiti a livello individuale e consolidato. In mancanza di tutte le informazioni necessarie ad attribuire la corretta ponderazione alle attività di rischio in proposta, la simulazione prenderà in considerazione ipotesi cautelative (ponderazione al 100%, nessuna mitigazione).

Nel caso in cui il controvalore nominale dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo reticolo di Soggetti Collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti prudenziali e/o del livello di propensione al rischio, la società deve esimersi dall'esecuzione dell'Operazione.

In tutti i casi di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo, il Comitato OSC della Capogruppo deve essere coinvolto già dalle fasi dell'istruttoria e delle trattative. Il Comitato OSC ha infatti facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la banca.

Le operazioni che rientrano nei casi di esenzione e deroga, essendo esenti dall'applicazione dell'iter deliberativo previsto dalla Politica, seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo di ciascuna società a seconda della tipologia di operazione in oggetto.

In ogni caso, ciascuna proposta deve dare evidenza:

- della natura della correlazione con la controparte;
- delle motivazioni sull'interesse della società al compimento dell'Operazione dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- delle caratteristiche, le modalità e i termini dell'Operazione;
- delle condizioni economiche applicate, con evidenza delle ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'Operazione e dell'interesse della società.

Le delibere delle operazioni che non ricadono nei casi di esenzione e deroga devono motivare:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;

²⁴ Per le SPD la Funzione Antiriciclaggio è accentrata presso la UO AML Crediti e AML Institutional & Retail di Capogruppo a seguito esternalizzazione.

- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato²⁵.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati venga rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le medesime regole previste dalle presenti procedure deliberative sono applicate alla fase di proposta che l'Organo Amministrativo presenta all'Assemblea.

12.2 Procedure per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo

12.2.1 Procedure per le operazioni realizzate dalla Capogruppo

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo rilascio di un parere del Comitato OSC della Capogruppo.

La Funzione proponente è tenuta a fornire al Comitato OSC della Capogruppo, già nella fase istruttoria e delle trattative, dettagliata informativa sull'Operazione di Maggiore o di Minore Rilevanza di importo significativo, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni.

Il Comitato OSC della Capogruppo esamina la documentazione ricevuta e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta, altresì, al Comitato OSC della Capogruppo il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Nell'esame delle operazioni, il Comitato può avvalersi di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando tuttavia gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi su una Operazione di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza di importo significativo, la struttura della Capogruppo competente per materia fornisce congrua informativa al Collegio Sindacale della Capogruppo, al quale è richiesto un ulteriore parere preventivo non vincolante a favore del Cda della Capogruppo.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza di importo significativo deliberate nonostante il Comitato OSC o il Collegio Sindacale abbia espresso parere negativo o formulato rilievi vengono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

12.2.2 Procedure per le operazioni realizzate dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e quelle di Minore Rilevanza di importo significativo sono deliberate - salvo diversi e più stringenti iter deliberativi previsti dalla normativa, da altre Politiche o dal Contratto di Coesione - dal Consiglio di

²⁵ Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Amministrazione della Controllata. La deliberazione sull'Operazione deve essere preventivamente sottoposta al parere obbligatorio e vincolante del CdA della Capogruppo, previo parere del Comitato OSC della stessa Capogruppo²⁶.

Al fine di coinvolgere il Comitato OSC della Capogruppo nella fase istruttoria e in quella delle trattative, il Soggetto proponente invia all'U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Iccrea Banca tutta la documentazione utile a permettere alla struttura della Capogruppo competente per materia e al Comitato OSC una conoscenza dettagliata dell'operazione. Una volta ricevuta la documentazione, la U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance interessa la struttura della Capogruppo competente per materia, inoltrando tutta la documentazione, per la sottoposizione dell'operazione al Comitato OSC della Capogruppo, secondo l'iter previsto nel paragrafo 12.2.1. La Direzione generale del Soggetto proponente resta a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni.

12.3 Procedure per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza realizzate dalla Capogruppo e dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Le Operazioni di Minore Rilevanza che non rientrano nei casi di Esenzione sono deliberate - salvo diversi e più stringenti iter deliberativi previsti dalla normativa, da altre Politiche o dal Contratto di Coesione - dal competente organo deliberante, in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante del Comitato OSC competente²⁷.

La Funzione proponente fornisce l'informativa sull'Operazione di Minore Rilevanza non rientrante nei casi di esenzione ai membri del Comitato OSC competente, restando a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni, su richiesta del Comitato stesso.

Il Comitato OSC competente esamina la documentazione ricevuta e rilascia un parere preventivo, motivato e non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta, altresì, al Comitato OSC competente il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Nell'esame delle Operazioni, il Comitato può avvalersi di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando tuttavia gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono un'informativa, predisposta dalla Funzione proponente, delle Operazioni approvate dagli organi deliberanti nonostante il parere negativo del Comitato OSC. Tale informativa è comunicata singolarmente non appena l'operazione viene deliberata.

²⁶ Resta fermo quanto previsto per le Operazioni di rilievo strategico all'interno del Regolamento di Gruppo.

²⁷ Nelle società non bancarie del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, la funzione del Comitato OSC è svolta dal Collegio sindacale.

13 Processi di controllo

13.1 Monitoraggio dei limiti di rischio

Il monitoraggio dell'assorbimento del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti dalle politiche interne è effettuato al fine di assicurare la piena conformità alle disposizioni di vigilanza. Il rispetto dei limiti prudenziali verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

In particolare, l'Area CRO di Capogruppo, attraverso la sua complessiva "Filiera" di controllo di secondo livello (cfr. Componente Direzionale e Territoriale), monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio in relazione ai limiti sanciti dalla Capogruppo attivando, in caso di rilevazione del superamento dei suddetti limiti, le tempestive misure informative e di escalation verso la Direzione Generale (i.e. "Centro Gestore") e gli Organi Aziendali interessati. L'Applicativo OSC consente di attuare tale monitoraggio, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti ed i limiti stabiliti sia verso singoli gruppi di Soggetti Collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio.

Qualora uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, tali attività devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Direzione Generale della società interessata (i.e. Centro Gestore) è tenuta a predisporre, con il supporto dell'Area CRO, entro 45 giorni dal superamento del limite un piano di rientro che deve essere approvato dai competenti Organi Aziendali. In caso di società controllate, il piano di rientro deve essere inviato all'U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance di Iccrea Banca che è tenuta ad individuare la struttura della Capogruppo competente per materia a sottoporre il piano al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Quest'ultimo, sentiti il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale, delibera il piano, che sarà trasmesso alla società interessata per la realizzazione degli adempimenti previsti.

Il piano deve essere successivamente trasmesso, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali, all'Autorità di Vigilanza entro i 20 giorni successivi la sua definitiva approvazione.

L'Area CRO, attraverso la propria filiera di controllo di secondo livello e nel rispetto delle proprie attribuzioni, monitora il riequilibrio del profilo di rischio entro i limiti sanciti dalla Capogruppo.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

14 Flussi informativi

14.1 Flussi informativi interni alle società del Gruppo

Al fine di consentire agli Organi sociali – ed in particolare al Comitato OSC – un adeguato monitoraggio sulle operazioni e sull'attuazione della regolamentazione interna, le Banche del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea predispongono, con il

supporto dell'Applicativo OSC e tenuto conto delle informazioni fornite dalle Funzioni proponenti, il seguente set di flussi informativi periodici:

Oggetto	Frequenza	Destinatario
Informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo, di Minore Rilevanza (ordinarie e non ordinarie) e di quelle ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, nonché di quelle Infragruppo e di quelle ricadenti nelle delibere quadro concluse nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche ²⁸	Trimestrale	○ Comitato OSC competente ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale
Informativa, almeno di tipo aggregato ²⁹ , sulle Operazioni concluse nel periodo di riferimento	Almeno annuale	○ Comitato OSC competente ○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale

Le società non bancarie del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea predispongono i seguenti flussi informativi periodici:

Oggetto	Frequenza	Destinatario
Informativa di riepilogo sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo e di Minore Rilevanza (ordinarie e non ordinarie), nonché di quelle Infragruppo e di quelle ricadenti nelle delibere quadro concluse nel periodo di riferimento	Annuale	○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale

²⁸ Tale flusso informativo deve almeno contenere le generalità della controparte, la data di delibera, la classificazione, l'importo e l'ambito di operatività dell'operazione.

²⁹ Tale flusso informativo deve almeno contenere le generalità della controparte, il numero e l'importo complessivo delle operazioni effettuate per ogni singola controparte.

La capogruppo predispone, oltre a quanto previsto per le Banche e facendo riferimento alle informazioni contribuite dalle Società operanti all'interno dell'Applicativo OSC, i seguenti flussi informativi:

Oggetto	Frequenza	Destinatario
Comunicazione per ogni Operazione di Maggiore Rilevanza oppure di Minore Rilevanza di importo significativo sulla quale il Comitato OSC della Capogruppo ha espresso parere contrario o condizionato	Ad evento	Collegio Sindacale
Informativa delle operazioni ex art. 136 del TUB concluse dalle banche del Gruppo nel trimestre di riferimento	Trimestrale	- Consiglio di Amministrazione - Collegio Sindacale - Comitato OSC competente
Elenco delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo compiute sulle quali il Comitato OSC della Capogruppo e/o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi	Almeno annuale	Assemblea dei Soci
Informativa di tipo aggregato sulle Operazioni concluse nel periodo di riferimento dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea	Almeno annuale	- Consiglio di Amministrazione - Collegio Sindacale - Comitato OSC competente
Informativa di tipo aggregato sulle esposizioni che le singole banche del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea hanno assunto nei confronti dei Soggetti collegati appartenenti al Perimetro Unico	Trimestrale	- Comitato OSC - Collegio Sindacale - Comitato OSC competente
Informativa di tipo aggregato sulle esposizioni che il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea detiene, nel complesso, nei confronti di singole Parti Correlate e dei relativi Soggetti	Trimestrale	- Comitato OSC - Collegio Sindacale - Comitato OSC competente

Connessi appartenenti al Perimetro Unico		
Informativa, in esito al consolidamento delle attività di rischio individuali realizzate dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea sull'incidenza delle esposizioni verso Soggetti collegati rispetto ai Fondi propri consolidati	Almeno annuale	○ Consiglio di Amministrazione ○ Collegio Sindacale ○ Comitato OSC competente

In aggiunta ai flussi informativi periodici sopra indicati, il Comitato OSC della Capogruppo ha facoltà di richiedere dati, informazioni e integrazione documentale circa le Operazioni con Soggetti Collegati deliberate dalle società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Nel caso in cui le norme di processo delle singole società non prevedano l'assegnazione delle mansioni riguardanti la predisposizione dei flussi informativi, essa è attribuita alla Segreteria societaria.

14.2 Flussi informativi verso la Capogruppo

Attraverso l'Applicativo OSC, le società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea forniscono alla Capogruppo, nel continuo, le informazioni sulle operazioni effettuate.

Inoltre, al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, le procedure prevedono nel continuo adeguati flussi informativi verso la Capogruppo sulle attività di rischio nei confronti di Soggetti collegati.

La U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance della Capogruppo deve essere inoltre informata in merito ad ogni problematica connessa all'applicazione della Politica affrontata nelle relazioni intercorse fra le banche e gli Intermediari Vigilati del Gruppo con l'Autorità di Vigilanza.

15 Perimetro Segnaletico e Perimetro IAS

Per completezza di trattazione si precisa che integrano il quadro degli obblighi in tema di Parti Correlate e Soggetti Collegati gli obblighi previsti:

- dalla Circolare Banca d'Italia del 22 dicembre 2005, n. 262 "Bilancio Bancario – Schemi e regole di Compilazione" che prevede la determinazione del Perimetro segnaletico, costituito dai Soggetti Collegati della Capogruppo e delle Banche e degli Intermediari Vigilati;
- dal principio contabile IAS 24. Il perimetro determinato ai sensi del citato principio contabile ai fini dell'informativa di bilancio include tutte le Parti Correlate così come definite nell'omonimo principio.

16 Segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati

La disciplina della Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate alla Banca d'Italia sia le attività di rischio in essere con Soggetti Collegati, sia le operazioni da questi ultimi effettuate con la periodicità e il livello di dettaglio descritti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalle singole Banche.

SEZIONE III – CASI PARTICOLARI DI CONFLITTO DI INTERESSE

17 Obbligazioni degli Esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 del TUB

Ai sensi dell'articolo 136 del TUB, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità dei presenti con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con Parti Correlate. Nel contesto del Gruppo, tale disposizione normativa trova applicazione nei rapporti tra le Banche del Gruppo e i relativi Esponenti bancari secondo le seguenti specificità.

17.1 Ambito soggettivo di applicazione

Sulla base di quanto previsto dalla normativa, il perimetro degli Esponenti bancari corrisponde agli Amministratori, ai Sindaci Effettivi e Supplenti, al Direttore Generale e al Vice Direttore Generale³⁰ delle rispettive Banche presso cui rivestono la carica nonché dei soggetti ad essi riconducibili, come dettagliato nella relativa Definizione.

17.2 Ambito oggettivo di applicazione

L'applicazione dell'art. 136 riguarda obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita, rispettivamente, contratte/compiuti direttamente o indirettamente dagli Esponenti bancari. A titolo esemplificativo, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136:

- le operazioni di credito in tutte le loro forme;
- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti bancari o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte. In particolare, l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari.

Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare quali, per esempio, i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le

³⁰ Solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell'esecutivo nell'ipotesi in cui la carica di direttore generale sia vacante.

operazioni di raccolta del risparmio, resi agli Esponenti bancari a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti.

Configurano, pertanto, una violazione dell'art. 136 le ipotesi in cui la banca, in assenza di una preventiva delibera del consiglio di amministrazione, consenta all'Esponente bancario l'utilizzo di linee di credito in misura superiore al limite accordato o effettui a favore dell'esponente operazioni di cambio per cassa di assegni tratti su altre banche, fuori dei limiti quantitativi e temporali predeterminati in un'apposita delibera consiliare.

17.3 Procedura di approvazione

All'interno di ciascuna Banca del Gruppo, l'Esponente bancario che intende compiere operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, ne dà pronta informativa al Consiglio di Amministrazione, nonché alla Struttura Aziendale deputata a realizzare l'operazione per gli adempimenti procedurali del caso. Nello specifico, fornisce completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

Ai sensi della normativa, resta fermo l'obbligo dello stesso Esponente bancario interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi in una determinata operazione avente come controparte la banca stessa.

La delibera dell'operazione deve motivare le ragioni e la convenienza per la banca ed è assunta con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, con l'astensione dell'interessato. In ogni caso la delibera deve fornire adeguata motivazione in merito ai seguenti aspetti:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Le Banche Controllate trasmettono tempestivamente alla Capogruppo, attraverso l'Applicativo OSC, i verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione che hanno avuto ad oggetto le operazioni ex art. 136 del TUB e le principali informazioni relative alle stesse.

Fermi gli obblighi informativi di ciascuna Banca verso i propri organi, la U.O. Adempimenti Societari e Corporate Governance della Capogruppo, sulla base delle informazioni e della documentazione ricevuta dalle Funzioni proponenti, dà informativa, nell'ambito della sua rendicontazione periodica, anche delle operazioni ex art. 136 del TUB concluse nel trimestre di riferimento.

18 Interessi degli amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi

La Capogruppo e le Società del Gruppo, in presenza di operazioni che rilevino l'interesse di un amministratore della società, assicurano l'adempimento dei seguenti presidi:

- a) ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, detiene in una determinata operazione della società. L'amministratore deve precisarne la natura, i termini, l'origine e la portata, al fine di fornire agli altri membri la più dettagliata informazione intorno al proprio interesse, indipendentemente dalla natura (occorre segnalare anche gli interessi di natura diversa da quella patrimoniale) e dalla sua importanza. La comunicazione deve essere data non appena l'amministratore individua la sussistenza di un proprio interesse in una data operazione di cui si progetta la deliberazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione deve prendere in esame la comunicazione fornita dall'amministratore e fornire un'adeguata motivazione della delibera in merito alle ragioni e alla convenienza per la società. La motivazione deve essere sufficientemente dettagliata in modo da garantire la trasparenza dei motivi della decisione e da facilitare, anche a posteriori, il giudizio sulle valutazioni svolte in merito alla convenienza per la società dell'operazione.

Resta fermo che gli Esponenti delle Banche del Gruppo che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto devono inoltre astenersi dalle relative deliberazioni, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del TUB nonché – ove applicabile – dell'art. 44 dello Statuto Tipo delle BCC³¹. Si considerano potenziali conflitti di interesse rilevanti almeno i seguenti casi:

- avere stretti legami personali³² con un componente dell'organo di amministrazione o con personale che riveste ruoli chiave o azionisti qualificati nella capogruppo o nelle sue controllate o in un'impresa concorrente;
- essere parte di un procedimento giudiziario contro la capogruppo o le sue controllate;
- svolgere, o aver svolto negli ultimi cinque anni, attività di impresa, anche costituita sotto forma di società, con la capogruppo o le sue controllate;
- ricoprire allo stesso tempo una posizione dirigenziale o di alto livello nel Gruppo o in uno qualsiasi dei suoi concorrenti o nelle sue controllate;
- aver ricoperto negli ultimi cinque anni una posizione dirigenziale o di alto livello in un'impresa concorrente;
- intrattenere, o avere intrattenuto negli ultimi cinque anni, una relazione commerciale significativa con le società del Gruppo o con uno qualsiasi dei suoi concorrenti³³;

³¹ Vedi Statuto Tipo delle BCC, Art. 44 *Assunzione di obbligazioni da parte degli Esponenti aziendali*: "Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'articolo 35, ottavo comma, e nell'articolo 42, settimo comma.

Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale".

³² Per stretti legami personali si intende: coniuge, convivente more uxorio, convivente, figlio, genitore o altro familiare con cui il soggetto condivide la stessa dimora.

³³ La significatività dell'interesse commerciale dipenderà dall'entità del valore (finanziario) che questo rappresenta per l'attività dell'Esponente nominato o del suo stretto familiare.

- detenere – anche per il tramite di soggetti con cui si hanno stretti legami personali - un interesse finanziario notevole³⁴ (ad esempio una partecipazione, altre forme di investimento e crediti o obbligazioni finanziarie) nei confronti:
 - della capogruppo;
 - delle sue controllate;
 - di uno qualsiasi dei clienti del Gruppo;
 - di uno qualsiasi dei concorrenti del Gruppo;
- ricoprire una posizione di elevata influenza politica³⁵.
- avere stretti legami personali con soggetti che ricoprono una posizione di elevata influenza politica.

Con particolare riferimento alle Banche Affiliate, restano fermi i limiti di cui agli articoli 35 comma 7³⁶ e 42 comma 7³⁷ dello Statuto Tipo delle BCC.

Si precisa inoltre che al di fuori dei casi di cui all'art. 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – c.d. *divieto di interlocking* - gli amministratori sono tenuti comunque a dichiarare, in occasione della loro nomina e, successivamente, ad ogni variazione, gli incarichi ricoperti in altre società o imprese.

³⁴ Il carattere notevole dell'interesse o dell'obbligazione dipende dall'entità del valore (finanziario) che questi rappresentano per le risorse finanziarie dell'Esponente nominato. In linea di principio, i casi seguenti sarebbero considerati non rilevanti:

- tutti i crediti personali garantiti (ad esempio mutui ipotecari privati) non privilegiati (ossia alle condizioni di mercato standard per la banca in questione) che siano in bonis;
- tutti gli altri crediti non privilegiati in bonis di importo inferiore a 200.000 euro, garantiti o meno;
- partecipazioni inferiori o pari all'1% detenute al momento della nomina o altri investimenti di valore equivalente.

³⁵ Si può avere "elevata influenza" politica a ogni livello: locale (ad esempio il sindaco), regionale o nazionale (ad esempio nell'ambito del governo); nel caso di impiegato pubblico (ad esempio nelle amministrazioni pubbliche) e rappresentante di uno Stato.

La rilevanza del conflitto di interessi dipende da eventuali obblighi o poteri specifici derivanti dal ruolo politico che impedirebbero all'Esponente di agire nell'interesse dell'ente vigilato.

³⁶ Vedi Statuto Tipo delle BCC, Art. 35 comma 7: "Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli Amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art. 32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art. 32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di Amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria".

³⁷ Vedi Statuto Tipo delle BCC, Art. 42 comma 7: "Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei Sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria".

SEZIONE IV – CONFLITTI DI INTERESSE IN MATERIA DI ACCORDO DI GARANZIA E SISTEMI DI INTERVENTO CON LE BANCHE AFFILIATE

19 Decisioni in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate

Le caratteristiche peculiari del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea comportano potenziali ulteriori rischi di conflitto di interessi, oltre a quelli che caratterizzano ordinariamente l'attività bancaria, in quanto:

- a) alcuni amministratori della Capogruppo sono anche amministratori delle Banche Affiliate;
- b) i soci della Capogruppo sono principalmente le stesse Banche Affiliate, che sono anche sottoposte all'attività di direzione, coordinamento e controllo da parte della Capogruppo stessa.

Con l'obiettivo di mitigare la generazione di conflitti di interesse in relazione a quelle decisioni che la Capogruppo è chiamata ad assumere in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate, sono stati adottati nella Capogruppo i seguenti presidi integrativi rispetto a quelli già previsti per la gestione delle situazioni in conflitto di interesse:

- a) costituzione di un Comitato Controlli e Interventi Banche Affiliate (di seguito anche il "Comitato CIBA") composto da 3 amministratori indipendenti e con funzione consultiva, istruttoria e propositiva in materia di Accordo di Garanzia e di sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate;
- b) creazione di una struttura organizzativa (c.d. "U.O. Governo BCC") a riporto della Direzione Generale con il compito, tra gli altri, di valutare le azioni da adottare nei confronti delle Banche Affiliate – anche con il supporto di funzioni aziendali specialistiche, come la U.O. Pianificazione e Controllo di Gestione - e di presentare proposte al Direttore Generale della Capogruppo, per la successiva eventuale presentazione delle stesse al Comitato CIBA;
- c) previsione di un iter deliberativo "rafforzato" per le deliberazioni aventi a oggetto temi relativi all'Accordo di Garanzia e ai sistemi di controllo e intervento sulle Banche Affiliate che prevede almeno i seguenti passaggi procedurali:
 - i. la Funzione Risk Management rilascia risk opinion sulle proposte condivise con la Direzione Generale e, dalla stessa Direzione, sottoposte all'iter deliberativo, da sottoporre, unitamente alla proposta, al Comitato CIBA;
 - ii. il Comitato CIBA analizza la proposta del Direttore Generale (basata sulle analisi elaborate dalla U.O. Governo BCC con il principale supporto della U.O. Pianificazione e Controllo di Gestione) e la risk opinion rilasciata dalla Funzione Risk Management, effettuando le modifiche/integrazioni ritenute opportune al fine di predisporre la propria proposta da presentare al Consiglio di Amministrazione;

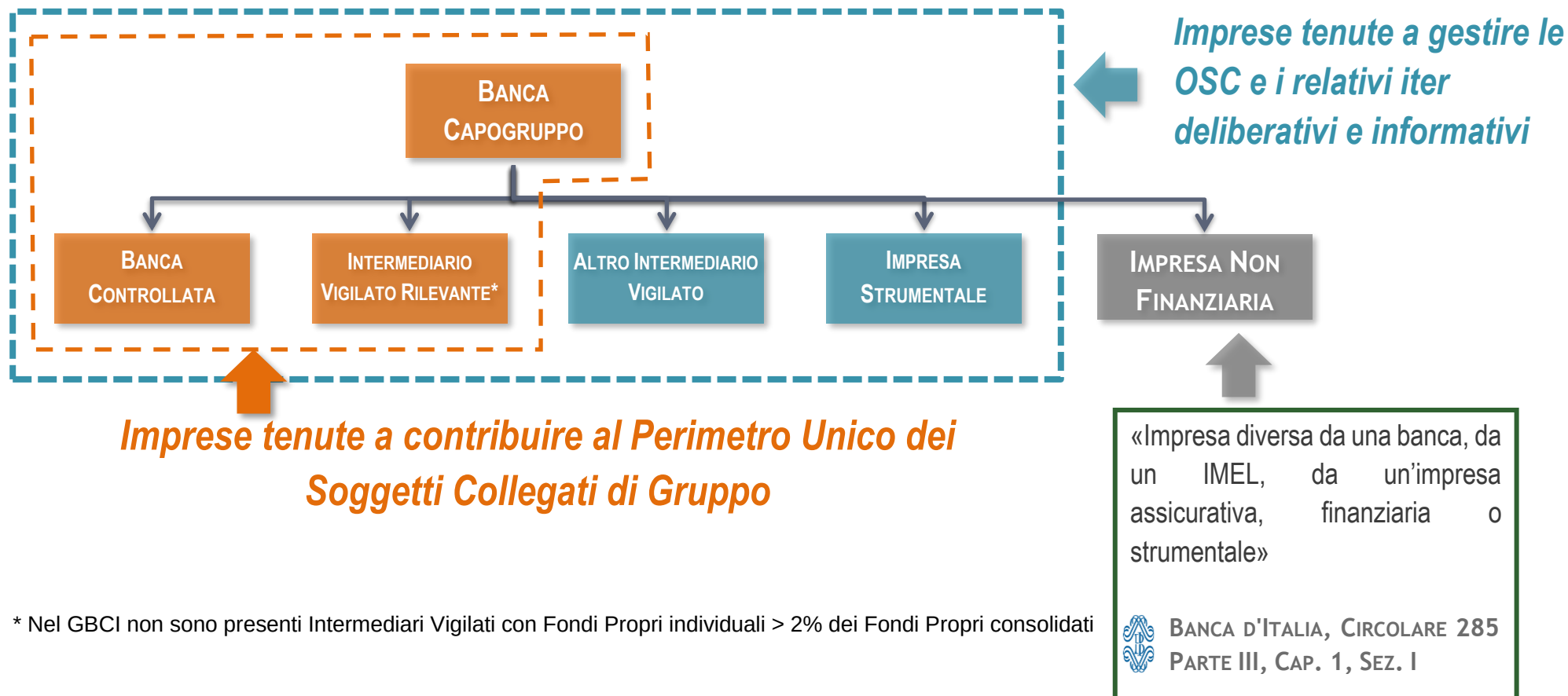
- iii. il Consiglio di Amministrazione esamina la proposta del Comitato CIBA ed esprime la propria decisione. Qualora le deliberazioni interessino, nello specifico, la Banca Affiliata in cui un consigliere della Capogruppo riveste la carica di Esponente, tali deliberazioni devono essere approvate con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente motivata, con evidenza delle ragioni e degli interessi generali che hanno condotto a tale decisione. Particolare attenzione deve essere prestata nelle motivazioni qualora la decisione assunta sia modificativa della proposta formulata dal Comitato CIBA o in contrasto con la stessa.

- d) le decisioni di cui al presente paragrafo sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono essere delegate al Comitato Esecutivo né ad altre Strutture Aziendali della Capogruppo.

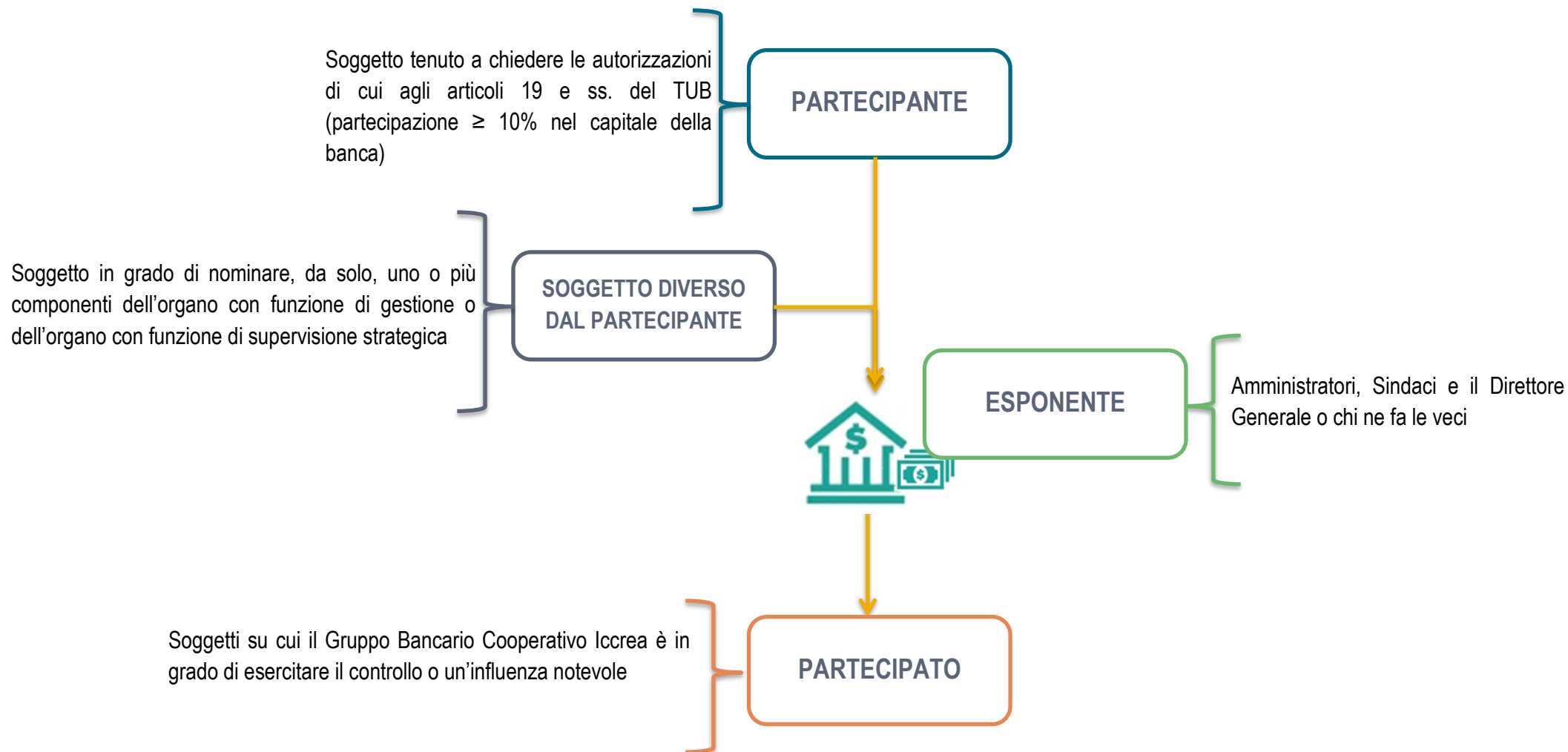
In ogni caso, gli Esponenti aziendali sono tenuti a perseguire esclusivamente l'interesse del Gruppo e si impegnano a prevenire che soggetti attivi al di fuori del Gruppo abbiano un'influenza inappropriata al suo interno.

Allegato 1 – Perimetri di applicazione della Disciplina OSC



* Nel GBCI non sono presenti Intermediari Vigilati con Fondi Propri individuali > 2% dei Fondi Propri consolidati

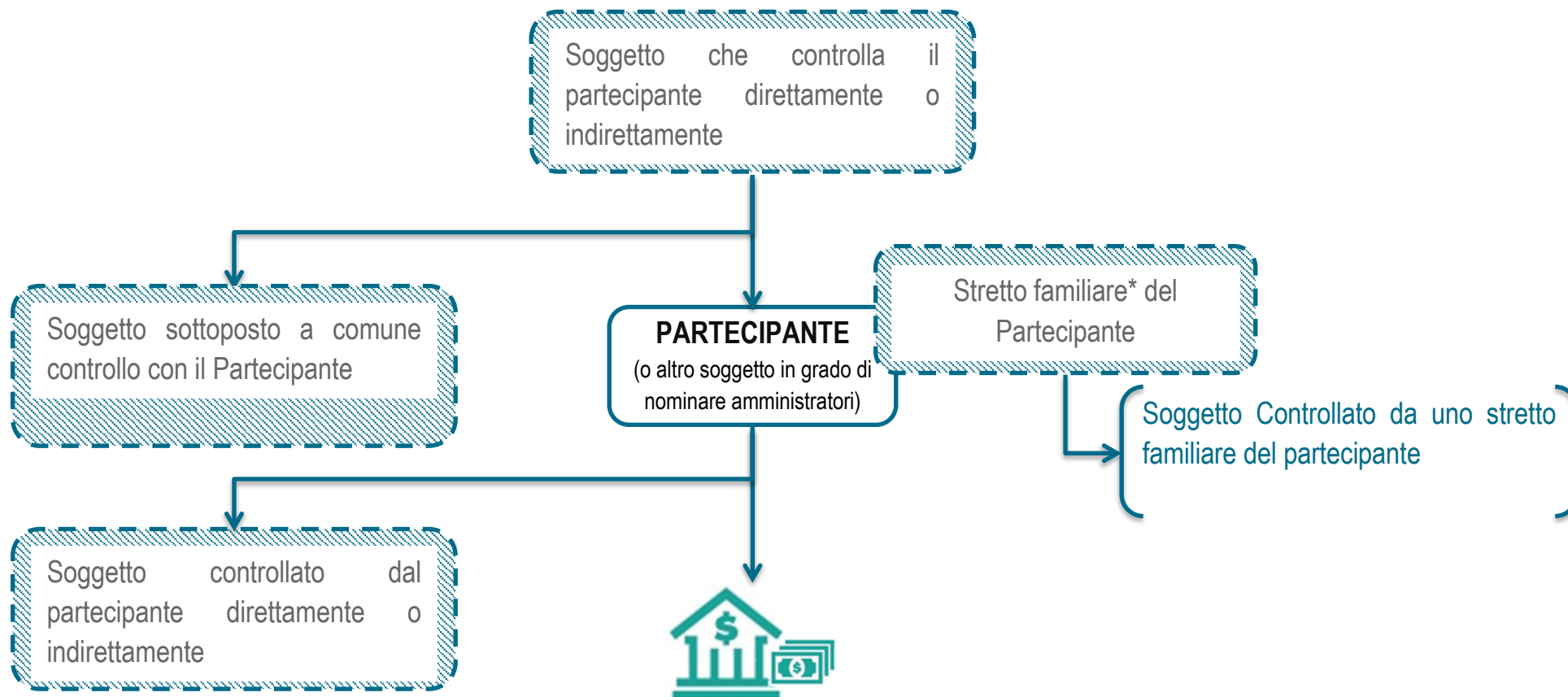
Allegato 2 – Definizione del perimetro delle Parti Correlate, con riferimento alla singola società tenuta all'identificazione



Il presente documento è di proprietà di Iccrea Banca e può essere reso disponibile al pubblico attraverso canali di distribuzione autorizzati

Allegato 3 -Definizione del perimetro dei soggetti connessi (pag. 1 di 3)

SOGGETTI CONNESSI AL PARTECIPANTE

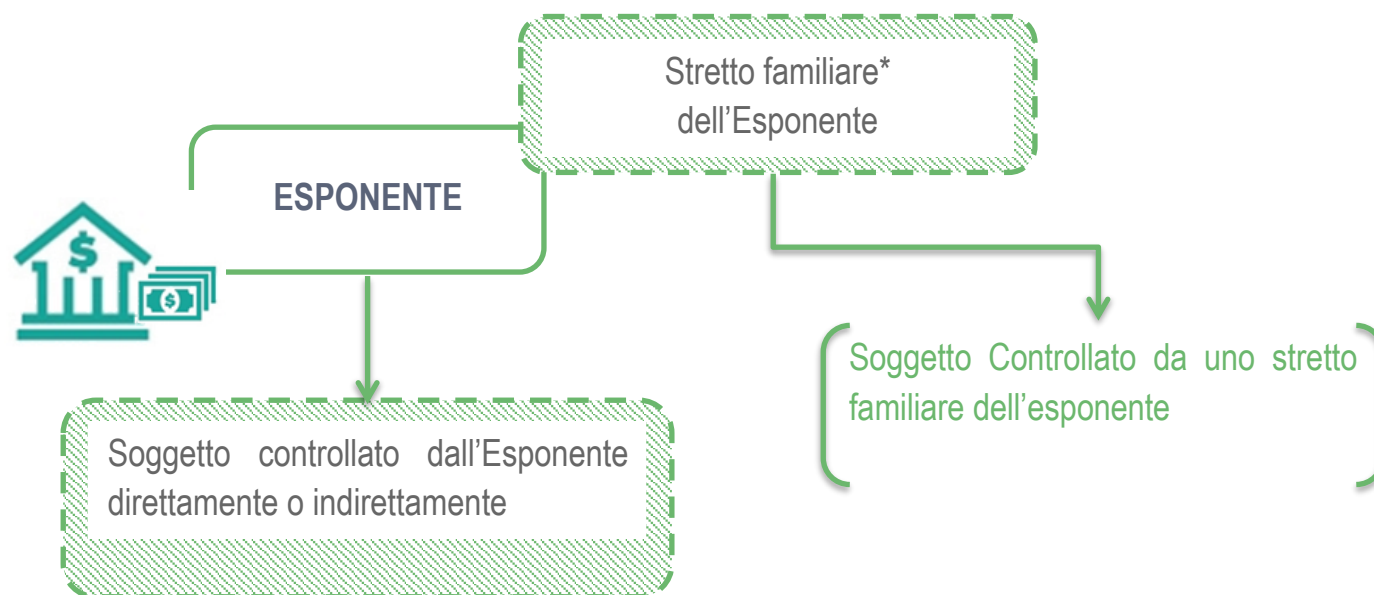


** Per stretti familiari si intendono i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo*

Il presente documento è di proprietà di Iccrea Banca e può essere reso disponibile al pubblico attraverso canali di distribuzione autorizzati

Allegato 3 -Definizione del perimetro dei soggetti connessi (pag. 2 di 3)

SOGGETTI CONNESSI ALL'ESPONENTE



** Per stretti familiari si intendono i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo.*

Il presente documento è di proprietà di Iccrea Banca e può essere reso disponibile al pubblico attraverso canali di distribuzione autorizzati

Allegato 3 Definizione del perimetro dei soggetti connessi (pag. 3 di 3)

SOGGETTI CONNESSI AL PARTECIPATO



Allegato 4 – Implementazione dell'iter deliberativo (pag. 1 di 2)

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI



Il presente documento è di proprietà di Iccrea Banca e può essere reso disponibile al pubblico attraverso canali di distribuzione autorizzati

Allegato 4 – Implementazione dell'iter deliberativo (pag. 2 di 2)

ITER INFORMATIVO E DELIBERATIVO

